

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione nel quadro del regime di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il settore del pollame;

considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio⁽⁵⁾, ha soppresso i prelievi all'importazione e prevede l'applicazione esclusivamente dei dazi della tariffa doganale comune; che quindi è necessario adattare in conformità il regolamento (CE) n. 1431/94;

considerando che, per evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in esame;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

• a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 80 tonnellate (peso del prodotto) di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti a consumatore finale. »

2) Negli allegati I, II e III, il termine « prelievo » è sostituito dai termini « dazio della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.